

Prot. n. 28/C/2022

Pregg.mi Sigg.  
Soci Ordinari  
LORO SEDI

Ragusa, 19 gennaio 2022

Oggetto: **Ispettorato del Lavoro – Comunicazione preventiva di lavoro occasionale autonomo – Trasmissione fac-simile**

Si porta a conoscenza delle Spett.li Imprese associate che la Legge 17/12/2021, di conversione del D.L. 146/2021, ha integrato e modificato l'art.14, comma 1, del D.L.vo 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) in materia di contrasto del lavoro irregolare. Il nuovo testo, così recita:

**“Art. 14.****Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori**

1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I. Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori e' oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui e' stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 23.04.2004, n. 124. Il provvedimento di sospensione e' adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato Nazionale del Lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.”

Orbene, l'Ispettorato del Lavoro, competente per il nostro territorio, ci ha fatto pervenire un fac-simile, che si allega alla presente, che le Imprese potranno utilizzare allorché si avvalgono di prestazioni di lavoro occasionale e che **dovranno inviare al medesimo Ispettorato prima che la stessa prestazione abbia luogo.**

Nel rinviare a prossime delucidazioni in merito, si coglie l'occasione per i più cordiali saluti

ANCE | RAGUSA



Il Direttore  
(Don. Ing. Giuseppe Guglielmino)